

NOTIZIE DAL SENATO

In data 18 Febbraio 2009 è stato assegnato alla 9^a Commissione permanente "Agricoltura e produzione agroalimentare" del Senato della Repubblica il Disegno di Legge n. 1339. L'atto è stato presentato dai seguenti senatori: Valter ZANETTA (Primo Firmatario), Andrea Fluttero, Angelo Maria Cicolani, Elio Massimo Palmizio, Giacomo Santini (Gruppo PDL). L'articolo 14 cita il CFS. L'esame ancora non è iniziato.

DISEGNO DI LEGGE n. 1339

"Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici"

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica tutela la fauna ittica e gli ambienti acquatici e a tale fine regola la gestione e l'esercizio della pesca nelle acque interne.

2. La fauna ittica, i crostacei, i ciclostomi e, in genere, tutte le specie ittiche viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà nelle acque interne del territorio nazionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.

3. Ai fini della presente legge, sono considerate interne le acque dei laghi, degli stagni, dei fiumi e di ogni altro corso d'acqua o bacino anche artificiale. Nelle zone costiere sono considerate interne le acque comprese entro la linea congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

4. Alle acque di cui al comma 3 si applicano, secondo la disciplina della presente legge, i seguenti principi:

a) protezione, conservazione e incremento della fauna ittica con particolare riferimento a quella tipica delle acque montane, alle lagune e alle zone di risorgiva;

b) gestione e tutela dei relativi ambienti;

c) disciplina della attività di pesca professionale e dilettantistica.

Art. 2.

(Regioni)

1. Le regioni esercitano il potere legislativo nella materia della pesca nelle acque interne secondo i principi di cui all'articolo 1, attuando altresì le misure necessarie per il coordinamento, la programmazione, l'orientamento e il controllo dei relativi interventi.

2. Le regioni a statuto speciale esercitano il potere legislativo nella materia della pesca nelle acque interne in base alle competenze esclusive fissate nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 3.

(Province)

1. Alle province, per esigenze di carattere unitario, spettano le funzioni amministrative nella materia della pesca nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne in base alle competenze esclusive fissate nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 4.

(Categorie di pescatori. Cogestione e classificazione delle acque)

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti tipologie di pescatori:

a) pescatori professionisti, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 250;

b) pescatori dilettanti;

c) pescatori sportivo-agonisti.

2. Le regioni, d'intesa con le province, stabiliscono criteri, metodi e strumenti per la gestione della fauna ittica e dei relativi corpi idrici secondo il principio della cogestione, a tale fine coinvolgendo direttamente le tipologie di pescatori di cui al comma 1.

3. Le regioni provvedono alla classificazione delle acque interne sulla base dei seguenti criteri, ferma restando la facoltà di individuarne di ulteriori:

a) qualità chimico-fisica e biologica delle acque ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, e della sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) pressione e conseguente sforzo di pesca;

c) consistenza e distribuzione dell'ittiofauna con particolare riferimento a quella autoctona.

Art. 5.

(Licenza di pesca)

1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne italiane è obbligatorio il possesso della licenza di pesca rilasciata dalla regione di residenza con modalità da essa definite.

2. La licenza di pesca è costituita dai seguenti documenti:

a) il libretto-tessera di riconoscimento;

b) la ricevuta del versamento annuale della tassa unica di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne prevista dall'articolo 7. La tassa ha importi diversificati a seconda della categoria di riferimento individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

3. La licenza di pesca ha una validità non inferiore a cinque anni e abilita all'esercizio della pesca su tutto il territorio nazionale.

4. Le regioni, allo scopo di determinare e di monitorare la pressione della pesca, predispongono un apposito documento, da allegare alla licenza di pesca, recante:

a) il quaderno del pescatore professionista, riservato alla categoria di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4;

b) il libretto per il controllo delle catture e delle uscite riservato alle categorie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 4.

5. Le regioni elaborano annualmente i dati raccolti mediante il documento di cui al comma 4 e ne inviano documentata relazione all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 9.

6. Per i cittadini stranieri temporaneamente residenti in Italia le regioni provvedono a determinare l'importo ridotto della tassa unica di concessione regionale la cui ricevuta di avvenuto versamento, allegata al documento di identità, costituisce titolo abilitante all'esercizio della pesca nelle acque interne italiane. Per i medesimi cittadini stranieri, il possesso di titolo abilitante all'esercizio della pesca nelle acque interne del Paese di origine, a condizioni di reciprocità, è ritenuto valido anche in Italia.

Art. 6.

(Accreditamento e riconoscimento delle associazioni)

1. In attuazione del principio della cogestione, le regioni provvedono ad accreditare le associazioni nazionali di pescatori, riconosciute ai sensi del comma 2, presso i propri organismi consultivi e di gestione della pesca nelle acque interne e a riconoscere le associazioni locali di pescatori, con particolare riferimento a quelle rappresentative dei pescatori dilettanti che operano fattivamente e durevolmente per il miglioramento e la conservazione dei corsi d'acqua o bacini, in particolare di quelli situati in zone montane.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con propri decreti, determina i criteri per il riconoscimento delle associazioni locali di pescatori di cui al comma 1 e provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cui al medesimo comma.

Art. 7.

(Tassa unica di concessione regionale)

1. È istituita la tassa unica di concessione per l'esercizio della pesca nelle acque interne. Le regioni provvedono al riparto degli introiti derivanti dalla tassa unica secondo i seguenti criteri generali:

a) alle regioni stesse per i propri compiti istituzionali e per il finanziamento o il cofinanziamento di particolari progetti di miglioramento e di rinaturalizzazione degli ambienti acquatici e di salvaguardia delle specie autoctone con valenza interprovinciale;

b) alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie o conferite;

c) alle associazioni locali di pesca riconosciute, per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti specifici di miglioramento e di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua nonché di salvaguardia delle specie autoctone;

d) alle associazioni di categoria, relativamente all'ammontare totale derivante dalla tassazione della sola pesca professionale, per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti di miglioramento della selettività di cattura degli attrezzi di pesca o di compensazione in caso di riduzione dello sforzo di pesca.

2. Le regioni e le province provvedono ad iscrivere nei propri bilanci le somme di cui al comma 1 in apposite unità previsionali di base.

3. Per la particolare natura e destinazione delle somme di cui al presente articolo è ammessa l'iscrizione ai residui passivi dei rispettivi bilanci degli enti di cui al comma 1 per un solo anno successivo a quello di avvenuto impegno delle somme medesime sulle pertinenti unità previsionali di base.

4. Le associazioni locali di pescatori dilettanti riconosciute e le associazioni nazionali di pescatori accreditate, se beneficiarie di finanziamenti o cofinanziamenti, sono tenute annualmente a rendicontare l'utilizzo di tali somme ai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti in materia.

Art. 8.

(Coordinamento)

1. Al fine di garantire la massima omogeneità regolamentare, normativa e di gestione, le regioni attuano uno specifico coordinamento per i corsi d'acqua o i bacini finitimi interessanti regioni diverse.

2. Le province attuano uno specifico coordinamento sui corsi d'acqua o bacini finitimi interessanti province diverse della medesima regione.

3. In caso di acque internazionali si applicano le convenzioni vigenti e ratificate dallo Stato italiano e, qualora non esistenti, si applicano i principi stabiliti dalla Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 171.

Art. 9.

(Osservatorio nazionale sulla pesca
nelle acque interne)

1. Allo scopo di monitorare costantemente l'andamento delle attività della pesca nelle acque interne e al fine di contribuire alla migliore salvaguardia dell'ambiente acquatico e della fauna ittica in esso presente è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Osservatorio nazionale sulla pesca nelle acque interne, di seguito denominato «Osservatorio».

2. I compiti dell'Osservatorio sono i seguenti:

a) raccolta dei dati relativi alla pressione e allo sforzo di pesca nelle acque interne, trasmessi dalle regioni;

b) determinazione delle linee di indirizzo generali per la protezione di particolari specie ittiche autoctone in corso di riduzione o in pericolo di estinzione;

c) determinazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali inerenti le tipologie e le metodologie di ripopolamento delle acque interne;

d) predisposizione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, dell'elenco delle specie ittiche pescabili, con indicazione per ciascuna specie dei periodi di divieto di pesca, delle misure minime di cattura e delle quantità giornaliere pescabili. In sede di prima attuazione della presente legge, tali dati sono inviati alle regioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; successivamente, i dati sono allegati alla relazione di cui alla lettera l);

e) predisposizione di piani di intervento relativi alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interni;

f) monitoraggio dello stato di espansione delle specie ittiche invadenti e alloctone, con determinazione dei criteri generali per il loro contenimento;

g) verifica dell'efficacia preventiva delle norme di polizia veterinaria sia per la prevenzione di epizootie sia per fornire consulenza agli organismi veterinari di confine;

h) aggiornamento del catasto dei diritti esclusivi di pesca appartenenti ai privati e al demanio pubblico;

i) aggiornamento del catasto degli usi civici di pesca;

l) predisposizione di una relazione quadriennale sullo stato delle acque interne nazionali, sulla consistenza della fauna ittica e sulla evoluzione della pressione e dello sforzo di pesca. Nella relazione sono, altresì, contenuti criteri di indirizzo da inviare alle regioni.

3. L'Osservatorio è composto da:

a) il direttore della competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzioni di segretario;

c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) due rappresentanti delle province designati dall'Unione delle province d'Italia;

e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;

f) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria della pesca professionale maggiormente rappresentative;

g) tre rappresentanti designati dalle associazioni dei pescatori dilettanti e sportivo-agonisti riconosciute ai sensi dell'articolo 6;

h) tre rappresentanti delle associazioni locali di pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 6 e designati dalle regioni;

- i) tre esperti universitari del settore indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- l) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali ambientaliste maggiormente rappresentative;
- m) un rappresentante dell'Associazione piscicoltori italiani.

4. I componenti l'Osservatorio durano in carica cinque anni. Il rinnovo dei componenti l'Osservatorio avviene di norma all'inizio di ogni legislatura. In ogni caso di cessazione dalla carica prima del termine naturale, si provvede mediante surroga.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Osservatorio si provvede mediante apposito stanziamento annuale sulla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 10.

(Zone di gestione controllata)

1. Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 gennaio 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 10 luglio 1949, è abrogato.

2. Le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili.

3. Sono istituite le zone di gestione controllata (ZGC) costituite da corpi idrici omogenei di particolare pregio, principalmente montani, che necessitano di peculiari metodi di gestione al fine di preservare e di incrementare la fauna ittica autoctona presente, di regolare lo sforzo della pesca e di responsabilizzarne i fruitori nella gestione diretta.

4. Le ZGC sono prevalentemente affidate in gestione alle associazioni locali dei pescatori, in forma singola o consorziata, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, che operano sul corpo idrico medesimo, mediante apposito capitolato di affidamento.

5. Le regioni fissano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per:

- a) l'individuazione dei corpi idrici potenzialmente adatti alla istituzione di ZGC;
- b) l'affidamento in gestione dei relativi capitolati di affidamento contenenti anche indicazioni sull'individuazione delle tecniche di pesca valutate di minore impatto ambientale;
- c) le specifiche caratteristiche che le associazioni locali di pesca devono possedere per richiedere e ottenere il diritto alla gestione delle ZGC;
- d) la percentuale massima di acque pubbliche da destinare all'istituzione delle ZGC;
- e) la durata massima dell'affidamento in gestione delle ZGC, comunque non inferiore a dieci anni, e le eventuali condizioni di rinnovabilità;
- f) i controlli sulla gestione delle ZGC.

6. Le regioni possono conferire alle province le specifiche funzioni di cui alle lettere b) e f) del comma 5 allo scopo di ottenere una migliore funzionalità delle ZGC in rapporto alle peculiarità dei territori interessati.

7. Per accedere alle ZGC è concesso al soggetto affidatario di richiedere ad ogni singolo fruitore il pagamento di una quota di partecipazione ai costi di gestione; tale quota può

essere giornaliera, mensile o annuale. L'ammontare della quota è determinato in via preventiva all'atto dell'accettazione del capitolato di affidamento. L'ammontare della quota può essere aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e può essere eventualmente modificato durante il periodo di affidamento esclusivamente per documentate ragioni, mediante deliberazione dell'ente concedente l'affidamento.

8. Le regioni promuovono la reciprocità tra le ZGC istituite sul proprio territorio nonché l'intesa con le regioni finitime.

Art. 11.

(Diritti esclusivi di pesca)

1. I criteri fondamentali per il mantenimento dei diritti di pesca sono i seguenti:

a) il rispetto delle prescrizioni contenute nell'ultimo decreto di riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca emesso dalla Corte dei conti;

b) la presentazione, per l'approvazione da parte della regione territorialmente competente, del piano per l'esercizio della pesca e delle opere ittogeniche collegate;

c) l'esercizio diretto o in affitto del diritto esclusivo di pesca;

d) l'attuazione della attività di vigilanza;

e) l'osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione dei diritti.

2. In caso di manifesta violazione dei principi di cui al comma 1, le regioni promuovono l'azione di decadenza dal diritto esclusivo di pesca.

3. I titolari o gli affittuari di diritti esclusivi di pesca appartenenti a privati possono godere di agevolazioni fiscali, non inferiori al 33 per cento, sulle tasse relative al possesso di tali diritti nel caso ne concedano spontaneamente e gratuitamente la gestione a una ZGC, fermi restando le condizioni di pieno e legittimo possesso nonché l'obbligo della ZGC di attuare operazioni ittogeniche e di vigilanza necessarie per il mantenimento in essere del diritto medesimo in conformità ai criteri di cui al comma 1.

4. I diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio delle province, ai sensi del quinto comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere affidati in gestione, preferibilmente a ZGC, nel quale caso si applica il solo canone ricognitorio. Le somme riscosse a vario titolo dalle province per l'affitto o l'affidamento in gestione dei diritti esclusivi di pesca ad esse trasferiti sono dalle medesime impegnate per operazioni ittogeniche sulle acque non gravate da tali diritti.

5. Le regioni attuano, altresì, la ricognizione degli usi civici di pesca ove esistenti sul proprio territorio. Per la natura giuridica specifica dell'uso civico le regioni, tramite le province, promuovono l'aggregazione degli usi civici di pesca ad una ZGC.

6. Per le acque ricadenti sotto il controllo dei consorzi di bonifica ed irrigazione, ai sensi della lettera e) del primo comma dell'articolo 134 del regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, le regioni, tramite le province, promuovono l'affidamento in gestione della pesca su tali corpi idrici alle associazioni locali di pescatori riconosciute ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 12.

(Attività sportivo-agonistiche)

1. Le regioni, anche nell'ambito delle proprie competenze in materia di sport, stabiliscono i criteri per l'individuazione, all'interno del sistema idrico regionale, di tratti di corso d'acqua o di bacino ove possono essere svolte attività sportivo-agonistiche.

2. I tratti individuati ai sensi del comma 1 sono classificati campi di gara e di allenamento permanenti e la loro gestione può essere affidata alle associazioni nazionali di pescatori accreditate ai sensi dell'articolo 6 o alle loro articolazioni periferiche in base ad appositi capitolati.

3. Ai tratti individuati ai sensi del comma 1 possono accedere, per l'esercizio delle specifiche attività, esclusivamente i pescatori classificati e riconosciuti sportivo-agonisti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

4. L'estensione dei tratti individuati ai sensi del comma 1 non può comunque superare il 10 per cento dell'intero sistema idrico. La percentuale è ridotta al 5 per cento per le acque montane. Nelle acque montane di particolare pregio, ove può sussistere il rischio di alterazioni biogenetiche, non possono essere individuati campi di gara e di allenamento. Ogni manifestazione sportivo-agonistica è preclusa nei corsi d'acqua, nei laghi e nei bacini artificiali alpini o appenninici posti a quote superiori a 1.200 metri sul livello del mare.

5. Ove i tratti individuati ai sensi del comma 1 ricadano su zone oggetto di diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio delle province, l'affidamento avviene in base al canone ricognitorio.

6. Le regioni, per esigenze di migliore pianificazione della pesca nelle acque interne, possono conferire alle province le funzioni di cui ai commi 2, 3, e 5.

Art. 13.

(Acquacoltura)

1. Le attività di acquacoltura nelle acque interne, intensive ed estensive, restano disciplinate dalle norme vigenti in materia.

Art. 14.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di pesca nelle acque interne stabilite dalla presente legge è affidata al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, alla polizia provinciale ed alla polizia municipale.

2. Concorrono, altresì, alla vigilanza sulla pesca nelle acque interne le guardie particolari giurate dipendenti da enti pubblici e privati aventi titolo e, in particolare, le guardie giurate volontarie riconosciute delle associazioni nazionali di pesca accreditate e delle associazioni locali di pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 6.

3. Le regioni, nonché le province, se specificatamente delegate, organizzano corsi di formazione e di perfezionamento riservati alle guardie giurate volontarie delle associazioni nazionali accreditate e delle associazioni locali riconosciute ai sensi dell'articolo 6.

4. Al termine di ogni corso organizzato ai sensi del comma 3, è prevista una prova di esame scritta e orale; il superamento della prova è certificato e costituisce titolo necessario

per il rilascio o il rinnovo del riconoscimento di guardia particolare giurata da parte delle competenti autorità.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. Il testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché i relativi decreti attuativi, sono abrogati.

2. I numeri d'ordine 18 e 19 del titolo II della tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'adeguamento della rispettiva normativa vigente in materia.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.